



Sentenza n. 17/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensione militare, iscritto al n. 63149 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- (-), nato -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Bava, presso il cui studio, sito in Genova, Via Venti Settembre n. 14/12A, è elettivamente domiciliato, PEC: leonardo.bava@ordineavvgenova.it,

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciriaco il Grande, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025 l'avv. Leonardo Bava per il ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 4 settembre 2024, il sig. - ha introdotto il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto all'esenzione IRPEF sulla pensione erogatagli quale ex pubblico dipendente, in ragione della propria qualità di soggetto superstite di Vittima del dovere.

Il ricorrente, già 1° Luogotenente dell'Aeronautica militare, rappresenta di essere superstite di -, Maresciallo scelto dell'Aeronautica militare, deceduto il 29.08.1985 e dichiarato Vittima del dovere. Egli, pertanto, in data 24 maggio 2022, ha presentato istanza all'INPS al fine di vedere esentata la pensione in godimento (VOCTPS 10351576) dall'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 3, co. 2, l. n. 206/2004, in ragione di quanto disposto dall'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016; tale disposizione prevede che “[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui

redditi”.

Con comunicazione del 12 gennaio 2023, l'INPS, Direzione provinciale di Pisa, ha in merito rappresentato che *“l'esenzione IRPEF per vittima del dovere non è applicabile alle pensioni dirette spettanti ai familiari superstiti il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata”*, così escludendo l'estensione del beneficio fiscale alla posizione di -.

Il ricorrente, pertanto, ritenuta nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei conti, ha suffragato le proprie conclusioni circa la natura soggettiva del beneficio fiscale preteso – non legato, pertanto, ai trattamenti pensionistici correlati all'evento vittimizzante – con richiami alla giurisprudenza di Cassazione, sezione tributaria, resa in contenziosi concernenti il rimborso delle trattenute IRPEF su trattamenti pensionistici erogati a soggetti equiparati a vittime del dovere e coinvolgenti l'Agenzia delle entrate (Cass., Sez. trib. 15023, 15115 e 15121 del 2024); ha quindi richiesto di dichiarare la pensione diretta di propria pertinenza esente IRPEF ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, con conseguente condanna dell'Istituto ad interrompere la ritenuta fiscale ed al pagamento della medesima al lordo dell'IRPEF e delle relative addizionali.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in Segreteria il 14 gennaio 2025. La difesa ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della Corte di giustizia tributaria di Pisa; nel merito, ha richiesto il rigetto del ricorso, ritenuta la piena legittimità dell'operato dell'Istituto, richiamando, in particolare,

l'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1971, n. 601, che delimiterebbe espressamente i trattamenti pensionistici soggetti all'esenzione fiscale, sancendo la natura eccezionale dei casi di esenzione ed escludendo qualsiasi assimilazione ed estensione a prestazioni pensionistiche ivi non comprese; il diritto all'esenzione fiscale, pertanto, si applicherebbe ai soli percettori di pensione privilegiata correlata all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato e non alle fattispecie, quali quella di cui è causa, concernenti pensione ordinaria diretta, che trova il proprio titolo in un diritto autonomo rispetto a quello del *de cuius*.

All'udienza pubblica odierna l'Avv. Bava, contestate le argomentazioni dell'Amministrazione resistente, insistendo per l'accoglimento della domanda, ha ribadito le proprie tesi in merito alla sussistenza nella fattispecie della giurisdizione del giudice delle pensioni, richiamando, in senso conforme, recente giurisprudenza ordinaria di merito (Trib. Savona sent. n. 369/2024). L'Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione diretta percepito dal ricorrente - del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016.

2. Deve preliminarmente riconoscersi nella fattispecie la giurisdizione di questo Giudice.

2.1. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, *“tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato”* (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca *“principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853;*

Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024).

2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “*le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario*” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata).

3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1. Presupposto di fatto incontestato è che il Sig. - sia superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere e che risulti titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale l'Istituto resistente, quale sostituto

d'imposta, non ha ritenuto applicabile l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016, trattandosi di diritto autonomo rispetto a quello del *de cuius*. La difesa dell'Amministrazione ha ribadito l'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere o equiparato; in particolare, ha ritenuto assente una specifica disposizione normativa legittimante l'estensione soggettiva del beneficio fiscale anche ai familiari superstiti delle vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.

3.2. Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), proprio la lettera dell'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l'estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i *"trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti"*, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi *"funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti*

pensionistici beneficiati”, poiché non “prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”.

Analogamente deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d’applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l’art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell’esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* né al comma 2, espressamente richiamato dall’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 (“*La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)*”), né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che “[a] *tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento*

di fine rapporto o altro trattamento equipollente [...] e disciplina,

pertanto, il diverso ed ulteriore beneficio dell'aumento figurativo

dell'anzianità, comunque non riferendolo alla sola pensione maturata

a seguito dell'evento lesivo.

4. Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente,

accertato il diritto del ricorrente, quale superstite di vittima del dovere,

all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul

trattamento pensionistico in godimento.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 63149 del registro di

Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale

previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la

Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto

accerta il diritto del ricorrente all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1,

co. 211, l. n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento n.

VOCTPS 10351576.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano

nell'importo di 1.500,00 euro, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Firenze, 28 gennaio 2025.

IL GIUDICE UNICO

	10	
	Annalaura Leoni	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 13/02/2025	
	Il funzionario	
	Dott. Simonetta Agostini	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga	
	apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52	
	relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del	
	ricorrente.	
	IL GIUDICE UNICO	
	Annalaura Leoni	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione,	
	dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei	
	ricorrenti.	
	Firenze 13/02/2025	
	Il funzionario	
	Dott. Simonetta Agostini	
	F.to digitalmente	